REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA

EMANATO CON D.R. N. 503 DEL 20 OTTOBRE 2026
IN VIGORE DAL 23 OTTOBRE 2026

Sommario

TITOLO I – NORME GENERALI 3
Art. 1 – Ambito di applicazione 3
Art. 2 – Definizioni 3
Art. 3 – Scuole di specializzazione di area sanitaria 3
Art. 4 – Struttura di riferimento e rete formativa 4
Art. 5 – Istituzione e ordinamento didattico delle Scuole di specializzazione 4
Art. 6 – Il corpo docente 5
TITOLO II – ORGANI DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 6
Art. 7 – Organi della Scuola di specializzazione 6
Art. 8 – Direttore della Scuola 6
Art. 9 – Composizione del Consiglio della Scuola 8
Art. 10 – Compiti del Consiglio della Scuola 8
Art. 11 – Rappresentanza dei professori a contratto nel Consiglio della Scuola 9
Art. 12 – Rappresentanza degli specializzandi nel Consiglio della Scuola 9
Art. 13 – Scuole di specializzazione interateneo 10
Art. 14 – Gestione amministrativo contabile della Scuola di specializzazione 10
TITOLO III – AMMISSIONE, ISCRIZIONE E ALTRI EVENTI DI CARRIERA 11
Art. 15 – Ammissione 11
Art. 16 – Requisiti per l'ammissione 11
Art. 17 – Posti riservati e posti in soprannumero 11
Art. 18 – Iscrizione 11
Art. 19 – Iscrizione ad anni successivi al primo 12
Art. 20 – Stipula del contratto di formazione specialistica e risoluzione anticipata 12
Art. 21 – Tasse e contributi 12
Art. 22 – Trasferimenti 12
Art. 23 – Incompatibilità 13

Art. 24 – Contemporanea iscrizione 13
Art. 25 – Sospensione 14
Art. 26 – Rinuncia agli studi 14
TITOLO IV – CARRIERA DELLO SPECIALIZZANDO, ATTIVITÀ FORMATIVE 14
E ASSISTENZIALI 14
Art. 27 – Anno accademico 14
Art. 28 – Impegno orario, frequenza e recupero delle attività formative non svolte 14
Art. 29 – Libretto-diario 15
Art. 30 – Formazione e piano formativo individuale 15
Art. 31 – Formazione nella rete formativa 16
Art. 32 – Formazione fuori rete formativa 16
Art. 33 – Tutor 16
Art. 34 – Esame di profitto annuale 16
Art. 35 – Esame di diploma 17
Art. 36 – Sistema di gestione e certificazione della qualità 17
Art. 37 – Copertura assicurativa, sicurezza negli ambienti di lavoro e sorveglianza sanitaria 17
TITOLO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 18
Art. 38 – Disposizioni transitorie 18
Art. 39 – Disposizioni finali 18

TITOLO I – NORME GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e la gestione didattico-amministrativa delle Scuole di specializzazione di area sanitaria riservate ai medici (di seguito denominate "Scuole di specializzazione o Scuole"), afferenti al Dipartimento di Scienze della Salute dell'Università degli Studi della Basilicata.
2. Il regolamento è redatto nel rispetto dello Statuto di Ateneo, del Regolamento generale di Ateneo, del Regolamento Didattico di Ateneo e in conformità alla normativa vigente, con particolare riferimento al D. Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 e s.m.i., al Decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, ai Decreti interministeriali n. 68 del 4 febbraio 2015 e n. 402 del 13 giugno 2017.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:
 - **Attività formativa**: tutte le attività previste dall'ordinamento della Scuola ed organizzate al fine di garantire al medico in formazione specialistica l'acquisizione delle abilità professionali previste dalla normativa vigente (corsi di insegnamento, esercitazioni pratiche e di laboratorio, seminari, tutorato, attività professionalizzante, ricerca, attività di tesi)
 - **Formazione specialistica:** l'insieme delle attività atte a fornire conoscenze e abilità funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze richieste dal profilo professionale
 - **Medico in formazione specialistica/specializzando**: il laureato in Medicina e Chirurgia, abilitato all'esercizio della professione e iscritto ad una Scuola di specializzazione dell'Università degli Studi della Basilicata
 - **Contratto di formazione specialistica**: il contratto stipulato tra il medico in formazione specialistica, l'Università degli Studi della Basilicata e la Regione Basilicata ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 368/1999 e DPCM 6 luglio 2007;
 - **Struttura di riferimento**: il Dipartimento di Scienze della Salute dell'Università degli Studi della Basilicata
 - **Rete formativa**: l'insieme delle strutture sanitarie universitarie ed extra-universitarie (Aziende ospedaliere, IRCCS, Aziende Sanitarie Locali) accreditate in cui si svolgono le attività formative e assistenziali necessarie al completamento del percorso specialistico
 - **Sede formativa**: struttura della rete formativa alla quale lo specializzando è assegnato dal Consiglio della Scuola di specializzazione per lo svolgimento delle attività formative.

Art. 3 – Scuole di specializzazione di area sanitaria

1. Le Scuole di specializzazione di area sanitaria hanno sede presso l'Università degli Studi della Basilicata ed afferiscono al Dipartimento di Scienze della Salute.
2. Il Regolamento didattico di Ateneo, di cui all'art. 11 della Legge n. 341/1990, disciplina gli ordinamenti didattici delle Scuole di specializzazione di area sanitaria in conformità alle disposizioni del D.I. n. 68/2015.
3. Le Scuole operano nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse scientifiche, assistenziali e socioassistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standard

individuati dall'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica di cui all'art. 43 D. Lgs. n. 368/1999.

4. Allo scopo di provvedere in maniera adeguata alla formazione medica specialistica e tenuto conto dei criteri di accreditamento, il Dipartimento di Scienze della Salute può istituire e attivare una sola Scuola di specializzazione per ciascuna tipologia.

Art. 4 – Struttura di riferimento e rete formativa

1. Le Scuole di specializzazione di area sanitaria afferiscono al Dipartimento di Scienze della Salute. La sede amministrativa della Scuola è presso il Dipartimento di afferenza della stessa.
2. La formazione specialistica si svolge nelle strutture accreditate inserite nella rete formativa della Scuola di specializzazione. Per "strutture", ai sensi del D.I. n. 402/2017, si intendono le strutture fisiche (Aziende Ospedaliere, Unità Operative, Istituti di ricerca, servizi, laboratori, poliambulatori, etc.) in cui si svolgono le attività formative e si effettuano le prestazioni necessarie per la formazione specialistica. Nel caso di Scuole di specializzazione interateneo, la rete formativa complessiva è data dall'insieme delle reti formative di ciascuna Scuola di specializzazione.
3. Nell'ambito della collaborazione tra Servizio Sanitario Regionale e Sistema universitario, la Regione Basilicata e l'Università degli Studi della Basilicata sottoscrivono apposito Protocollo d'intesa per la formazione specialistica di area sanitaria. Le convenzioni finalizzate ad inserire una struttura nella rete formativa della Scuola di specializzazione sono stipulate nel rispetto di quanto previsto dal suddetto Protocollo d'intesa.
4. Qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento delle convenzioni in essere, nonché della composizione della rete formativa delle Scuole di specializzazione, ivi compresi l'inserimento, la sostituzione o l'esclusione di strutture sanitarie collegate e complementari, può essere disposta, nel rispetto della normativa vigente, delle disposizioni ministeriali in materia di accreditamento e dei requisiti previsti per le Scuole di specializzazione di area sanitaria, previa acquisizione delle eventuali autorizzazioni e approvazioni richieste dagli organi accademici competenti, previa delibera favorevole del Consiglio della Struttura di riferimento della Scuola di specializzazione, su proposta del Consiglio della Scuola stessa.

Art. 5 – Istituzione e ordinamento didattico delle Scuole di specializzazione

1. Le Scuole di specializzazione sono istituite, nel rispetto dei requisiti e dei parametri ministeriali, con delibera del Consiglio di amministrazione e parere del Senato accademico in conformità a quanto disposto dallo Statuto di Ateneo, su proposta del Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute.
2. Possono essere istituite e attivate Scuole di specializzazione anche in collaborazione con altre Università, al fine di assicurare una vantaggiosa utilizzazione delle risorse strutturali e del corpo docente, previa stipula di apposite convenzioni che individuino la sede amministrativa e le risorse occorrenti.
3. La proposta di istituzione deve indicare:
 a) la proposta di ordinamento didattico della Scuola di specializzazione predisposto secondo la normativa vigente;
 b) la composizione della rete formativa e le relative risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standard e i requisiti ministeriali necessari per l'accreditamento;

c) il numero massimo di iscrivibili (potenziale formativo);
d) i docenti della istituenda Scuola di specializzazione costituiti dai professori in ruolo, dai ricercatori e, tenuto conto della tipologia della Scuola di specializzazione, dal personale operante in strutture non universitarie, appartenente alla istituenda rete formativa della Scuola di specializzazione che abbiano espresso la volontà di partecipare alle attività formative della Scuola. Almeno uno dei professori dell'Università della Basilicata che intendano far parte della Scuola di specializzazione deve afferire al settore scientifico-disciplinare caratterizzante la tipologia della Scuola di specializzazione, essere a tempo pieno e impegnarsi a svolgere attività didattica all'interno della Scuola medesima;
e) il Direttore della Scuola di specializzazione;
f) le eventuali strutture di ricerca impegnate.

4. Non possono essere attivate Scuole di specializzazione per le quali non sia presente, presso l'Università della Basilicata, almeno un professore in regime di tempo pieno afferente al settore scientifico-disciplinare caratterizzante la tipologia della Scuola di specializzazione o, in caso di settori multipli caratterizzanti la tipologia della Scuola di specializzazione, almeno due professori afferenti ad uno di essi.
5. Al fine dell'istituzione e della successiva attivazione delle Scuole di specializzazione occorre che venga effettuata la verifica della sostenibilità dell'offerta didattica e che sussistano i requisiti di idoneità della rete formativa e scientifica. Gli ordinamenti didattici delle Scuole di specializzazione, deliberati secondo quanto disposto dalle norme nazionali in materia, sono approvati dal Ministero dell'Università e della Ricerca.
6. L'ordinamento didattico, per ciascuna tipologia di Scuola di specializzazione, indica il profilo specialistico, ne identifica gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici funzionali al conseguimento delle necessarie conoscenze culturali ed abilità professionali. L'ordinamento didattico, nel rispetto della legge vigente, determina l'articolazione delle attività formative preordinate al raggiungimento degli obiettivi utili a conseguire il titolo. Le attività formative sono a loro volta suddivise in ambiti omogenei di saperi, identificati dai settori scientifico-disciplinari.
7. Il Dipartimento di riferimento, di norma su proposta della Scuola di specializzazione, e di concerto con gli altri Dipartimenti eventualmente interessati, provvede alla proposta di modifica e disattivazione delle Scuole di specializzazione, nonché alla modifica dei rispettivi ordinamenti e regolamenti didattici, tenendo conto del parere espresso dalla Commissione paritetica docenti-studenti.
8. L'istituzione e attivazione delle Scuole di specializzazione rispetta le procedure di Assicurazione della Qualità definite dalla normativa vigente.

Art. 6 – Il corpo docente

1. Il corpo docente della Scuola è composto da almeno due professori di ruolo nel settore scientifico disciplinare di riferimento della tipologia della Scuola stessa, da professori di ruolo di I e II fascia, da ricercatori universitari e da dirigenti delle unità operative delle strutture sanitarie appartenenti alla rete formativa della Scuola che assumono il titolo di professore a contratto, ai sensi della normativa vigente.

TITOLO II – ORGANI DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Art. 7 – Organi della Scuola di specializzazione

1. Sono organi della Scuola di specializzazione il Direttore e il Consiglio della Scuola.
2. Per le Scuole interateneo, gli organi di cui al comma 1 sono integrati da un Coordinatore di sede e da un Comitato di coordinamento.

Art. 8 – Direttore della Scuola

1. Il Direttore rappresenta la Scuola e ne sovrintende e coordina le attività; ha la responsabilità amministrativa degli atti preordinati al regolare funzionamento della Scuola e ne è responsabile del coordinamento didattico-formativo ed assistenziale.
2. Il Direttore, in particolare:
 a) ha la responsabilità della Scuola;
 b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio, curando l'attuazione delle relative delibere;
 c) vigila sul regolare funzionamento della Scuola di specializzazione;
 d) tiene i rapporti con le strutture didattiche e gli altri Organi dell'Ateneo;
 e) ha la responsabilità del coordinamento didattico e formativo della Scuola anche in raccordo con la Direzione sanitaria e i responsabili delle unità operative, nel rispetto delle rispettive competenze;
 f) coordina la programmazione annuale e le attività della Scuola;
 g) promuove la stipula di accordi e convenzioni per lo svolgimento delle attività della Scuola;
 h) propone all'approvazione del Consiglio della Scuola le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie assegnate in ordine al funzionamento delle attività della Scuola stessa;
 i) assume, in caso di urgenza e di necessità, provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli alla ratifica dello stesso nella prima seduta utile;
 j) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legislazione vigente, dai regolamenti dell'Ateneo e dai protocolli d'intesa regionali e relativi accordi attuativi.
3. Il Direttore è, di norma, un professore ordinario del settore scientifico-disciplinare di riferimento della Scuola appartenente alla sede amministrativa della Scuola, eletto dal Consiglio della Scuola di specializzazione tra i suoi componenti, che assicuri un numero di anni di permanenza in servizio almeno pari alla durata del mandato, prima della data di collocamento a riposo. Nel caso di settori scientifico-disciplinari multipli caratterizzanti la tipologia della Scuola, può essere eletto Direttore un professore ordinario, afferente ad uno dei suddetti settori.
4. In caso di assenza o motivato impedimento, il Direttore è un professore associato del settore scientifico-disciplinare di riferimento della Scuola appartenente alla sede amministrativa della Scuola, eletto dal Consiglio della Scuola di specializzazione tra i suoi componenti, avente i medesimi requisiti di cui al precedente comma.
5. Qualora faccia parte del Consiglio della Scuola di specializzazione un solo professore ordinario o, in assenza di professori ordinari, un solo professore associato del settore scientifico-disciplinare di riferimento della Scuola, il Direttore viene nominato con decreto del Rettore, su richiesta del Dipartimento di afferenza, senza procedere ad elezione.
6. L'elettorato attivo spetta ai componenti del Consiglio della Scuola, nella composizione di cui al successivo art. 9 e precisamente:

- ai professori e ricercatori in servizio presso le Università che svolgono attività didattica nella Scuola;
- alla rappresentanza dei professori a contratto provenienti dalle strutture del Servizio sanitario nazionale appartenenti alla rete formativa, con voto individualmente ponderato pari ad 1/3;
- alla rappresentanza degli specializzandi.

7. Entro il 30 aprile dell'anno accademico in cui scade il mandato del Direttore in carica, o entro quindici giorni dall'anticipata cessazione del Direttore in carica, il Rettore invita il Decano della Scuola ad avviare la procedura elettorale per la nomina del nuovo Direttore.
8. L'elezione del Direttore è indetta dal Decano con apposito provvedimento da adottarsi entro il 30 giugno dell'anno accademico in cui scade il mandato del Direttore in carica; le elezioni devono essere svolte entro il 31 luglio del medesimo anno.
9. Nel caso di interruzione anticipata del mandato del Direttore, le nuove elezioni dovranno essere svolte entro sessanta giorni dalla data di interruzione del mandato. Fino alla nomina del nuovo Direttore, il Decano ne svolge le funzioni limitatamente all'ordinaria amministrazione e all'adozione degli atti urgenti e indifferibili.
10. Il provvedimento di indizione, pubblicato nell'Albo Ufficiale di Ateneo, nella homepage del sito web della Scuola e del Dipartimento di Scienze della Salute, deve indicare:
 - il calendario delle votazioni;
 - la sede e l'orario delle votazioni;
 - l'elettorato attivo e passivo;
 - le modalità e i termini per la presentazione delle candidature ufficiali.
11. Il Direttore della Scuola di specializzazione è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione, purché abbia partecipato al voto almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; a maggioranza assoluta dei votanti nella seconda votazione, purché abbia votato almeno un terzo degli aventi diritto al voto. In caso di mancata elezione nella seconda votazione, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nel corso dell'ultima votazione, risultando eletto colui che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di ruolo e in caso di ulteriore parità il più giovane di età.
12. Tra le diverse tornate elettorali devono decorrere almeno tre giorni lavorativi.
13. Le operazioni elettorali sono svolte da un seggio elettorale composto da tre membri, nominato dal Decano tra i componenti del Consiglio della Scuola che non abbiano presentato proprie candidature. Il seggio elettorale, per ogni votazione, redige apposito verbale, al quale è allegato l'elenco dei votanti.
14. Per ciascuno scrutinio, il Presidente di seggio dichiara il risultato della votazione e, nel caso di raggiungimento del quorum previsto, proclama il Direttore eletto e rende pubblico l'esito nella homepage del sito web della Scuola.
15. Il Decano trasmette gli atti della procedura elettorale al Rettore per la successiva nomina.
16. Il Direttore della Scuola viene nominato con decreto del Rettore, pubblicato nell'Albo Ufficiale di Ateneo e nella homepage del sito web della Scuola di specializzazione. Il Direttore dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta.
17. Il Direttore può designare tra i docenti del Consiglio un Direttore vicario che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il Direttore vicario è nominato con decreto del Rettore e decade al momento della cessazione del mandato del Direttore.

Art. 9 – Composizione del Consiglio della Scuola

1. Il Consiglio della Scuola è costituito da:
 a) i professori e i ricercatori in servizio presso le Università che svolgono attività didattica all'interno della Scuola;
 b) tre rappresentanti dei professori a contratto provenienti dalle strutture del Servizio sanitario nazionale appartenente alla rete formativa, eletti secondo le modalità di cui al successivo art. 11, che concorrono ai fini delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Scuola in misura massima pari al 30% dei votanti;
 c) un rappresentante degli specializzandi, eletto secondo le modalità di cui al successivo art. 12
2. Alle riunioni del Consiglio possono partecipare, su invito e senza diritto di voto, i tutor degli specializzandi.

Art. 10 – Compiti del Consiglio della Scuola

1. Il Consiglio della Scuola ha competenze deliberative, propositive e consultive nelle materie inerenti alla programmazione, all'organizzazione, alla gestione e alla valutazione delle attività formative della Scuola.
2. In particolare, il Consiglio della Scuola:
 a) propone il regolamento didattico della Scuola nonché eventuali modifiche/integrazioni all'ordinamento didattico della stessa;
 b) individua le strutture sanitarie esterne per la costituzione e l'aggiornamento della rete formativa della Scuola secondo la normativa vigente e le propone alla Struttura di riferimento per la stipula delle relative convenzioni;
 c) definisce la programmazione annuale delle attività didattico-formative della Scuola contenente, tra l'altro, l'affidamento degli insegnamenti ai professori e ricercatori universitari, al personale dirigente del Servizio Sanitario Nazionale (di seguito SSN) in servizio in strutture della rete formativa della Scuola di specializzazione e ai docenti esterni nel rispetto delle percentuali previste dalla normativa vigente;
 d) sottopone alla Struttura di riferimento la programmazione con inclusa la distribuzione degli incarichi di insegnamento tra i docenti di cui alla precedente lett. c);
 e) formula i percorsi formativi degli specializzandi con le relative modalità di svolgimento delle attività teoriche e professionalizzanti, ivi inclusa la rotazione degli specializzandi nell'ambito della rete formativa;
 f) definisce il programma annuale di formazione individuale dello specializzando indicando il grado di autonomia dello stesso relativamente allo svolgimento delle diverse attività assistenziali;
 g) designa annualmente i tutor ai quali assegnare gli specializzandi e stabilisce le modalità del tutorato, nonché le modalità di registrazione oggettiva delle attività degli specializzandi;
 h) mette in atto le azioni finalizzate al monitoraggio e alla valutazione della qualità della didattica e del percorso di addestramento professionale;
 i) coordina le attività didattiche della Scuola, deliberando anche in ordine al calendario degli esami annuali e di quello finale;
 j) autorizza gli specializzandi allo svolgimento di attività formative fuori rete formativa o all'estero nell'ambito dei programmi di mobilità internazionale e riconosce gli studi svolti dagli specializzandi all'estero o fuori rete formativa;

k) delibera l'ammissione degli specializzandi all'esame di profitto annuale e all'esame di diploma;
l) concede l'eventuale nulla osta in ordine alle domande di trasferimento a Scuole di specializzazione di altri Atenei e delibera l'accoglimento di specializzandi provenienti da Scuole di specializzazione di altri Atenei.

3. Il Consiglio della Scuola di specializzazione esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legislazione vigente, dall'ordinamento universitario nazionale, dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ateneo e dai Protocolli d'intesa regionali e dai relativi accordi attuativi.
4. Il Consiglio della Scuola di specializzazione può istituire commissioni per facilitare i processi di programmazione, coordinamento e valutazione delle attività formative e di tutorato.
5. Tra i docenti strutturati dell'Ateneo titolari di insegnamento facenti parte del Consiglio, il Direttore nomina il Segretario della Scuola che collabora con il Direttore nei compiti di governo della Scuola ed è responsabile della verbalizzazione delle adunanze del Consiglio.
6. Il Consiglio della Scuola è convocato dal Direttore qualora ne ravvisi la necessità e comunque non meno di due volte l'anno o quando richiesto da almeno 1/3 dei componenti del Consiglio, anche in modalità telematica. La convocazione, di norma, deve pervenire per iscritto almeno 5 giorni prima della seduta, salvo motivi di necessità e urgenza per i quali il termine si reduce a 2 giorni, e deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, della sede della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno. Il numero legale per la validità delle riunioni è rappresentato dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto.

Art. 11 – Rappresentanza dei professori a contratto nel Consiglio della Scuola

1. I rappresentanti dei professori a contratto vengono eletti annualmente dai professori a contratto che svolgono attività formativa presso la Scuola.
2. Le elezioni sono indette con congruo preavviso dal Direttore della Scuola di specializzazione con proprio provvedimento non oltre 30 giorni dall'inizio dell'anno accademico di specializzazione e devono essere svolte nei 15 giorni successivi. Il provvedimento di indizione, l'elenco degli aventi diritto al voto ed ogni altra informazione utile relativa all'elezione viene pubblicata sul sito web della Scuola.
3. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza. La votazione è valida se alla stessa ha partecipato almeno un terzo degli aventi diritto al voto. Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede con il sorteggio.
4. In caso di cessazione dalla posizione di professore a contratto, si provvede alla sostituzione del cessato seguendo l'ordine della graduatoria dei votati. Qualora la graduatoria sia esaurita, il cessato non viene sostituito.
5. In caso di mancata elezione, i rappresentanti vengono nominati dal Direttore della Scuola.

Art. 12 – Rappresentanza degli specializzandi nel Consiglio della Scuola

1. Le elezioni del rappresentante degli specializzandi sono indette con congruo preavviso dal Direttore della Scuola di specializzazione con proprio provvedimento non oltre 30 giorni dall'inizio dell'anno accademico di specializzazione e devono essere svolte nei 15 giorni successivi. Il provvedimento di indizione, l'elenco degli aventi diritto al voto ed ogni altra informazione utile relativa all'elezione viene pubblicata sul sito web della Scuola.

2. L'elettorato attivo e passivo spetta agli specializzandi regolarmente iscritti alla Scuola alla data delle elezioni. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza. La votazione è valida se alla stessa ha partecipato almeno un terzo degli aventi diritto al voto.
3. Risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti. A parità di voti risulterà eletto lo specializzando con minore anzianità curriculare nella Scuola; in caso di ulteriore parità, lo specializzando con minore anzianità anagrafica.
4. In caso di mancata elezione, il rappresentante viene nominato dal Direttore della Scuola.
5. Il rappresentante degli specializzandi resta in carica due anni accademici ed è rieleggibile una sola volta consecutivamente.
6. Nel caso in cui il rappresentante consegua il diploma o perda la qualità di specializzando prima del termine del mandato, lo stesso viene sostituito con il primo dei non eletti, in mancanza mediante elezioni suppletive. Il sostituto resta in carica fino alla conclusione del mandato in corso.
7. Lo specializzando che consegue il titolo finale decade automaticamente dalla carica.

Art. 13 – Scuole di specializzazione interateneo

1. In assenza di diverse prescrizioni della sede amministrativa o dello specifico accordo di collaborazione, per le Scuole interateneo gli organi previsti sono integrati da un Coordinatore di sede e da un Comitato di coordinamento.
2. Ciascuna delle Università nomina un proprio Coordinatore di sede scelto tra i professori universitari dei settori scientifico-disciplinari caratterizzanti la tipologia della Scuola.
3. Nel caso di Scuole di specializzazione interateneo con sede amministrativa presso l'Università degli Studi della Basilicata, il Comitato di coordinamento è costituito dal Consiglio della Scuola di cui al precedente art. 6, integrato da due docenti universitari per ogni sede collegata, tra cui i Coordinatori delle sedi stesse.
4. La responsabilità del coordinamento delle attività formative è assicurata dal Comitato di coordinamento, presieduto dal Coordinatore dell'Università sede amministrativa della Scuola e composto, per ogni Università collegata, da almeno due ulteriori docenti, tra cui i Coordinatori di ciascuna sede, e da un rappresentante degli specializzandi. I componenti docenti sono scelti tra i professori o ricercatori dei settori scientifico disciplinari dell'ordinamento didattico della Scuola e da almeno un professore o ricercatore di uno degli altri settori scientifico disciplinari necessari per i requisiti minimi di docenza della Scuola.
5. Nel caso di Scuole di specializzazione interateneo con sede amministrativa presso altra Università, il Coordinatore di sede e i componenti del Comitato di coordinamento sono designati dalla Struttura di riferimento della Scuola nel rispetto di quanto previsto dal precedente comma 4, salvo quanto previsto dalle norme regolamentari della sede amministrativa della Scuola.

Art. 14 – Gestione amministrativo contabile della Scuola di specializzazione

1. Per il suo funzionamento la Scuola di specializzazione si avvale delle risorse materiali e finanziarie assegnate alla Scuola. La gestione amministrativa e contabile è affidata al Dipartimento cui la stessa afferisce.

TITOLO III – AMMISSIONE, ISCRIZIONE E ALTRI EVENTI DI CARRIERA

Art. 15 – Ammissione

1. L'ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione avviene su base nazionale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dai bandi di ammissione emanati dal Ministero dell'Università e della Ricerca.
2. Il numero dei medici ammissibili per ciascuna Scuola di specializzazione è fissato secondo la programmazione nazionale.
3. Il numero degli ammissibili può essere aumentato nel caso in cui l'Ateneo integri i fondi ministeriali con fondi aggiuntivi provenienti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da finanziatori pubblici e privati, quali Stato, Regioni ed altri enti, purché questi siano idonei a coprire gli importi previsti per i contratti di formazione specialistica per l'intera durata del corso.
4. L'ammissione dei vincitori avviene secondo l'ordine di graduatoria del concorso.

Art. 16 – Requisiti per l'ammissione

1. Al concorso per l'ammissione alle Scuole di specializzazione possono accedere i laureati in Medicina e Chirurgia, con Laurea magistrale conseguita in tempo utile per la partecipazione alla prova d'esame, secondo quanto riportato dai bandi di ammissione emanati dal Ministero dell'Università e della Ricerca, pena l'esclusione dalla procedura concorsuale.
2. In caso di Laurea non abilitante, i laureati sono ammessi alla Scuola a condizione che entro l'inizio delle attività didattiche, fissato dai bandi di ammissione, siano in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di Medico-Chirurgo, il cui esercizio è condizionato alla iscrizione al relativo ordine professionale che deve essere ugualmente perfezionata entro l'inizio dell'attività didattica.
3. In caso di abilitazione all'esercizio della professione conseguita all'estero, entro il termine fissato nel bando di ammissione, è richiesto il possesso del decreto di riconoscimento del titolo rilasciato dal Ministero della sanità, d'intesa con quello dell'Università e della Ricerca, ai fini dell'esercizio della professione medica in Italia, ed anche in tal caso l'esercizio della professione è condizionato alla iscrizione al relativo ordine professionale che, ugualmente, deve essere perfezionata entro l'inizio dell'attività didattica.

Art. 17 – Posti riservati e posti in soprannumero

1. Ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs n. 368/1999, così come recepito dai bandi annuali di ammissione alle Scuole di specializzazione, può essere prevista l'assegnazione di posti riservati e in sovrannumero ad alcune categorie riservatarie, tra cui medici della sanità militare, medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo, personale medico di ruolo, appartenente a specifiche categorie, in servizio in strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa della Scuola.
2. Sono fatte salve eventuali specifiche indicazioni del Ministero dell'Università e della Ricerca in ordine a tali categorie ovvero ad ulteriori eventuali categorie riservatarie individuate nei bandi annuali di ammissione alle Scuole di specializzazione mediche.

Art. 18 – Iscrizione

1. I vincitori della selezione dovranno effettuare l'iscrizione al primo anno entro le scadenze indicate nel bando per l'ammissione alle Scuole di specializzazione di area sanitaria emanato dal Ministero

dell'Università e della Ricerca secondo modalità definite annualmente dall'Ateneo, rese note mediate apposito avviso.

Art. 19 – Iscrizione ad anni successivi al primo

1. L'iscrizione agli anni di corso successivi al primo si effettua previo superamento delle prove annuali previste e si perfeziona con il pagamento della prima rata delle tasse entro la scadenza prevista.
2. Non è ammessa l'iscrizione fuori corso.

Art. 20 – Stipula del contratto di formazione specialistica e risoluzione anticipata

1. Ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs n. 368/1999, all'atto dell'iscrizione alle Scuole di specializzazione, il medico stipula uno specifico contratto di formazione specialistica.
2. Il contratto è annuale ed è rinnovato, di anno in anno, per tutta la durata del corso di specializzazione, previa verifica della sussistenza delle condizioni legittimanti.
3. Il contratto è stipulato con l'Università degli Studi della Basilicata e con la Regione Basilicata.
4. Il contratto è finalizzato esclusivamente all'acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista. Il contratto non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del SSN e dell'Università o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti predetti.
5. Al medico in formazione specialistica, per tutta la durata legale del corso, è corrisposto un trattamento economico annuo onnicomprensivo, determinato secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Il trattamento è corrisposto mensilmente dall'Università.
6. Sono causa di risoluzione anticipata del contratto:
 a) rinuncia al corso di studi da parte del medico in formazione specialistica;
 b) violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità;
 c) prolungate assenze ingiustificate ai programmi di formazione o il superamento del periodo di comporto in caso di malattia;
 d) mancato superamento delle prove stabilite per il corso di studi.
7. In caso di anticipata risoluzione del contratto, lo specializzando ha comunque diritto a percepire la retribuzione maturata alla data della risoluzione stessa, nonché a beneficiare del trattamento contributivo relativo al periodo lavorato.
8. Della risoluzione del contratto è data informazione dal Direttore della Scuola al Consiglio.

Art. 21 – Tasse e contributi

1. Gli importi della contribuzione e le scadenze dei versamenti da parte dei medici in formazione sono determinati nel *Regolamento in materia di contribuzione studentesca*, adottato annualmente dall'Ateneo nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. I medici in formazione non in regola con il pagamento della contribuzione non possono effettuare alcun atto di carriera, né trasferirsi in altra sede, né ottenere certificazioni.
3. In caso di chiusura della carriera, per qualsiasi motivo, i medici in formazione devono sanare qualunque situazione debitoria.

Art. 22 – Trasferimenti

1. È ammesso unicamente il trasferimento tra Scuole della stessa tipologia e di uguale denominazione, previo nulla osta sia da parte dell'Università di provenienza che dell'Università di destinazione.

2. Il trasferimento in entrata è possibile solo previa verifica della capacità ricettiva della Scuola, in relazione al contingente previsto per la coorte alla quale il medico in formazione in ingresso afferirebbe. La domanda di trasferimento va indirizzata al Magnifico Rettore, come da disposizioni fornite dall'Ufficio amministrativo competente dell'Ateneo.
3. Il trasferimento in uscita è possibile solo previa presentazione della domanda di trasferimento entro un termine di tre mesi dalla data di avvio dell'anno accademico per le Scuole che hanno durata di quattro anni e di sei mesi per le Scuole che hanno durata di cinque anni. All'atto della presentazione della domanda di trasferimento, il medico in formazione dovrà provvedere a regolarizzare la propria posizione amministrativa.
4. I trasferimenti possono avvenire solo previo superamento degli esami di profitto annuale e conseguente ammissione all'anno successivo. Non sono ammessi trasferimenti in corso d'anno.

Art. 23 – Incompatibilità

1. Per la durata della formazione a tempo pieno al medico è inibito l'esercizio dell'attività libero-professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il Sistema Sanitario Nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private.
2. Sono fatte salve le attività e le assunzioni espressamente consentite dalle disposizioni legislative vigenti, nel rispetto delle condizioni previste e del percorso formativo.
3. Al medico in formazione specialistica è consentito l'esercizio della libera professione intramuraria, nei limiti fissati dalla normativa vigente.
4. I medici in formazione specialistica possono sostituire a tempo determinato medici di medicina generale convenzionati con il SSN ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica, ma possono essere coinvolti solo in caso di carente disponibilità di medici già iscritti negli elenchi stessi, così come fissato dalla normativa vigente.
5. Le suddette sostituzioni possono essere svolte esclusivamente al di fuori dell'orario prescritto per la formazione specialistica, fermo restando che in nessun caso esse possono risultare di pregiudizio all'assolvimento degli obblighi formativi.
6. Il medico in formazione specialistica, ove sussista un rapporto di pubblico impiego, è collocato, compatibilmente con le esigenze di servizio, in posizione di aspettativa senza assegni, secondo le disposizioni legislative contrattuali vigenti.

Art. 24 – Contemporanea iscrizione

1. L'iscrizione alle Scuole di specializzazione medica è incompatibile con l'iscrizione a Corsi di laurea, Laurea magistrale, Laurea magistrale a ciclo unico.
2. È esclusa la contemporanea iscrizione e frequenza ai corsi di formazione specifica in medicina generale e alle Scuole di specializzazione di area sanitaria, secondo la normativa vigente.
3. Ai medici in formazione è consentita la contemporanea iscrizione al corso di dottorato, nel rispetto delle condizioni fissate dalla normativa vigente e previo giudizio di compatibilità espresso dal Consiglio della Scuola di specializzazione e degli organi collegiali del dottorato.
4. Ai medici in formazione è consentita la contemporanea iscrizione ad un master e la valutazione della compatibilità è demandata ai rispettivi organi collegiali.
5. L'iscrizione contemporanea ad un corso di dottorato o a un master non determina la riduzione delle attività di formazione specialistica né la riduzione dell'orario previsto.

Art. 25 – Sospensione

1. Ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs n. 368/1999, gli impedimenti temporanei superiori a quaranta giorni lavorativi consecutivi per servizio militare, gravidanza e malattia, sospendono il periodo di formazione, fermo restando che l'intera durata della formazione stessa non è ridotta a causa delle sospensioni.
2. Durante i periodi di sospensione della formazione, al medico in formazione compete esclusivamente la parte fissa del trattamento economico limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso.
3. Non determinano interruzione della formazione, e non devono essere recuperate, le assenze per motivi personali, preventivamente autorizzate salvo causa di forza maggiore, che non superino trenta giorni complessivi nell'anno accademico e non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi. In tali casi non vi è sospensione del trattamento economico.
4. In caso di malattia, indipendentemente dalla durata, il medico in formazione specialistica è tenuto ad avvisare tempestivamente il Direttore della Scuola e a presentare il relativo certificato Medico, secondo le modalità fissate dalla normativa vigente.
5. In caso di gravidanza, il medico in formazione specialistica è tenuto a comunicare tempestivamente il proprio stato al Direttore della Scuola, affinché possano essere adottate tutte le misure di sicurezza e protezione. A tutti i medici in formazione si applicano le tutele previste dalla normativa vigente per la tutela della maternità e della paternità.

Art. 26 – Rinuncia agli studi

1. Il Medico in formazione può rinunciare irrevocabilmente agli studi intrapresi, dandone formale comunicazione al Direttore della Scuola e all'Ufficio amministrativo competente.
2. La rinuncia produce la perdita della condizione di medico in formazione ed ha effetto immediato dalla data di presentazione dell'istanza.
3. In caso di rinuncia, il Medico in formazione è tenuto al pagamento di uno specifico contributo come determinato dal *Regolamento in materia di contribuzione studentesca*.
4. Il pagamento delle spettanze è sospeso a decorrere dal momento della rinuncia.

TITOLO IV – CARRIERA DELLO SPECIALIZZANDO, ATTIVITÀ FORMATIVE E ASSISTENZIALI

Art. 27 – Anno accademico

1. La data di inizio dell'anno accademico coincide con l'inizio delle attività didattiche, annualmente stabilito dal Ministero dell'Università e della Ricerca.
2. Ciascun anno di corso ha una durata pari a dodici mesi, decorrenti dalla data di inizio delle attività formative.

Art. 28 – Impegno orario, frequenza e recupero delle attività formative non svolte

1. L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno, attualmente pari a 38 (trentotto) ore settimanali.
2. La frequenza alle attività formative delle Scuole di specializzazione è obbligatoria e il medico in formazione si impegna a seguire con profitto il programma formativo, svolgendo le attività teoriche e

pratiche stabilite. Sono previsti idonei sistemi di controllo della frequenza, i quali possono prevedere anche la timbratura.

3. In caso di sospensione della formazione, i periodi di interruzione delle attività formative devono essere recuperati al termine dell'anno di corso a cui lo Specializzando è iscritto, prolungando l'anno di formazione per il periodo necessario ad assicurarne il completamento, pena la mancata ammissione all'anno di corso successivo o all'esame di diploma.

Art. 29 – Libretto-diario

1. Ai fini della registrazione delle attività connesse con l'intero percorso formativo è obbligatoria la compilazione del Libretto-diario su supporto informatico.
2. Nel Libretto-diario delle attività formative vengono annotate e certificate, con firma del docente-tutore, le attività svolte dallo specializzando, nonché il giudizio sull'acquisizione delle competenze, capacità ed attitudini dello specializzando.
3. Le attività e gli interventi illustrati e certificati sul libretto personale di formazione devono essere controfirmati dal medico in formazione specialistica.
4. Il Direttore della Scuola, al termine di ogni anno di corso, attesta la congruenza delle attività svolte con quelle previste dal piano formativo.

Art. 30 – Formazione e piano formativo individuale

1. Ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs n. 368/1999, con la sottoscrizione del contratto, il medico in formazione specialistica si impegna a seguire, con profitto, le attività teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici determinati secondo la normativa vigente in materia, in conformità alle indicazioni dell'Unione Europea.
2. Le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche dei medici in formazione, ivi compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che essi devono aver personalmente eseguito per essere ammessi a sostenere la prova finale annuale, sono preventivamente determinati dal Consiglio della Scuola in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici e agli accordi fra le Università e le Aziende Sanitarie. Il programma generale di formazione della Scuola di specializzazione è portato a conoscenza del medico all'inizio del periodo di formazione ed è aggiornato annualmente in relazione alle mutate necessità didattiche ed alle specifiche esigenze del programma di formazione del medico stesso.
3. La formazione del medico specialista implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche dell'unità operativa presso la quale è assegnato dal Consiglio della Scuola, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutore, d'intesa con la direzione sanitaria e con dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso cui si svolge la formazione. In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo.
4. I tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali nonché la tipologia degli interventi che il medico in formazione specialistica deve eseguire sono concordati dal Consiglio della Scuola con la direzione sanitaria delle strutture presso le quali lo stesso svolge la formazione sulla base del programma formativo individuale dello Specializzando.
5. Nel piano formativo individuale devono essere indicati: la specifica e il numero minimo delle attività assistenziali che il medico in formazione specialistica è tenuto a svolgere; il grado di autonomia

consentito nelle attività clinico-assistenziali; la frequenza e la relativa durata presso la struttura di sede e le strutture facenti parte della rete formativa; l'eventuale frequenza presso strutture sanitarie ed ospedaliere esterne alla rete formativa, in Italia o all'estero legate a particolari esigenze formative.

Art. 31 – Formazione nella rete formativa

1. La formazione specialistica si svolge nelle strutture accreditate inserite nella rete formativa della Scuola di specializzazione, ovvero strutture di sede, strutture collegate e strutture complementari, così come definita nel piano di formazione individuale di ogni specializzando.
2. Viene assicurata ai medici in formazione un'opportuna rotazione all'interno della rete formativa al fine di garantire la completezza del percorso formativo.

Art. 32 – Formazione fuori rete formativa

1. Previa approvazione motivata da parte del Consiglio della Scuola, nonché formale accettazione della struttura ospitante, il medico in formazione specialistica può svolgere periodi di formazione in strutture qualificate, sia sul territorio nazionale in strutture accreditate e convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale che all'estero, non inserite nella rete formativa della Scuola.
2. Al termine del periodo di formazione in una struttura esterna, lo specializzando deve presentare al Consiglio della Scuola una relazione sulle attività svolte e un certificato di frequenza al fine di ottenerne il riconoscimento.
3. Il periodo di formazione fuori rete formativa non può superare i 18 (diciotto) mesi nell'intero corso degli studi.

Art. 33 – Tutor

1. Ogni attività formativa e assistenziale dei medici in formazione specialistica si svolge sotto la guida di tutor, designati annualmente dal Consiglio della Scuola, sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, adeguato curriculum professionale, di documentata capacità didattico-formativa.
2. Il numero di medici in formazione specialistica per tutore non può essere superiore a 3 (tre).
3. In caso di rotazione in strutture diverse viene assegnato un tutor per ciascun periodo di rotazione.
4. Sono compiti principali del tutor: guidare gli specializzandi in ogni attività formativa e assistenziale per la realizzazione dei compiti formativi e didattici, in cooperazione con il Direttore della Scuola e i Responsabili delle unità operative in cui avviene la formazione; impartire le disposizioni necessarie affinché lo specializzando possa gradualmente assumersi maggiori responsabilità e possa raggiungere i livelli di autonomia attribuiti, affiancandolo nelle attività cliniche e negli atti professionali; verificare la frequenza e la coerenza tra le attività svolte e quelle contenute nel Libretto-diario nonché previste dall'ordinamento e dal piano individuale.
5. Il docente con funzioni tutoriali ha la responsabilità della certificazione delle competenze acquisite dallo specializzando nei confronti del Consiglio della Scuola ed ai fini della graduale assunzione di responsabilità dello stesso.

Art. 34 – Esame di profitto annuale

1. Al termine di ciascun anno di corso, il medico in formazione deve superare un esame di profitto inerente alle attività formative svolte nel corso dell'anno, così come disciplinato dai Regolamenti didattici di ciascuna Scuola.

2. Il superamento della prova finale annuale è obbligatorio per essere ammessi all'anno di corso successivo o, nel caso dell'ultimo anno, all'esame di diploma.
3. L'esito negativo della prova finale annuale comporta l'esclusione dalla Scuola, con risoluzione anticipata del contratto e conseguente decadenza dalla qualità di studente.

Art. 35 – Esame di diploma

1. Il medico in formazione, dopo il completamento e il superamento dell'ultimo anno di corso, deve sostenere la prova finale per conseguire il diploma di specializzazione.
2. La prova finale consiste nella discussione della tesi di specializzazione e tiene conto dei risultati delle valutazioni periodiche derivanti dalle prove di profitto annuali, nonché dei giudizi dei docenti-tutor, così come disciplinato dai Regolamenti didattici di ciascuna Scuola.
3. Lo svolgimento dell'esame finale di diploma è pubblico.

Art. 36 – Sistema di gestione e certificazione della qualità

1. L'Università dispone di un sistema di gestione e certificazione della qualità dedicato.
2. Il sistema consente di governare tutte le attività della Scuola in modo tale da offrire una formazione professionale al massimo livello qualitativo possibile esaustiva, moderna, aggiornata e di eccellenza, assicurando quanto previsto dalla normativa vigente.
3. Il sistema dimostra, attraverso una registrazione documentale, il controllo delle attività caratterizzanti la Scuola ovvero la progettazione del percorso formativo, la programmazione delle attività didattiche, l'erogazione delle attività didattiche, le attività di valutazione e le risorse dedicate alla Scuola, in maniera da dimostrare il pieno governo di tutti i processi che concorrono alla gestione della Scuola.
4. Il sistema di gestione per la qualità, nel contempo, è finalizzato a migliorare la soddisfazione degli specializzandi e del corpo docente, secondo gli standard internazionali.

Art. 37 – Copertura assicurativa, sicurezza negli ambienti di lavoro e sorveglianza sanitaria

1. Ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs n. 368/1999, l'azienda sanitaria presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, la responsabilità civile verso terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal Medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.
2. Per le attività formative svolte all'interno delle strutture universitarie, le coperture assicurative dell'Ateneo vengono estese ai medici in formazione specialistica.
3. In caso di formazione fuori rete formativa, la copertura assicurativa è a carico della struttura ospitante o, in caso di mancata accettazione della stessa, a carico dello specializzando.
4. La formazione relativa alla sicurezza negli ambienti di lavoro e la sorveglianza sanitaria sono garantite dall'azienda sanitaria di sede della Scuola di afferenza del medico in formazione, con oneri a carico dell'azienda stessa e con cadenza e modalità pari a quelle previste per il personale di ruolo della stessa.

TITOLO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 38 – Disposizioni transitorie

1. Nella Scuola di nuova istituzione, fino alla costituzione del Consiglio, le relative competenze vengono assunte dal Consiglio del Dipartimento di afferenza.
2. In sede di prima applicazione del presente regolamento:
 - i rappresentanti dei professori a contratto e il rappresentante degli specializzandi vengono designati dagli stessi in rispettive assemblee, convocate distintamente dal Direttore di ciascuna Scuola, entro 30 giorni dall'inizio del primo anno di specializzazione;
 - il rappresentante degli specializzandi designato ai sensi del comma 2 resta in carica per due anni accademici.

Art. 39 – Disposizioni finali

1. Il presente regolamento è approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti di entrambi gli organi, è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia, allo Statuto e ai regolamenti universitari.